

FOCUS

D.L. “SOSTEGNI”

n. 41/2021

Misure
d’interesse per il
settore dei P.E.

23 marzo 2021

Indice

I. MISURE A SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	4
<ul style="list-style-type: none"> ● Art. 1, commi da 1 a 9 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici ● Art. 1, comma 10 – Proroga termini per precompilata IVA ● Art. 1, comma 11 – Abrogazione del contributo a fondo perduto per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali ● Art. 2 – Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici ● Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi ● Art. 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19 ● Art. 6 commi da 1 a 4 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche ● Art. 6 commi da 5 a 7 – Riduzione della tariffa del Canone speciale RAI 	<p>4</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>8</p>
II. MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI	8
<ul style="list-style-type: none"> ● Art. 8 Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ● Art. 9 - Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale. ● Art. 10 – Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport ● Art. 15 - Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità ● Art. 16 - Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI ● Art. 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine 	<p>8</p> <p>9</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>11</p>
III. ENTI TERRITORIALI E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI	11
<ul style="list-style-type: none"> ● Art. 26 – Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica 	<p>11</p>

- **Art. 27 – Contributo in favore delle Regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni** **12**
- **Art. 30 comma 1 – Proroga dell’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e altre agevolazioni per i dehors** **12**
- **Art. 30 comma 5 – Disposizioni sulla TARI** **13**
- **Art. 36 – Rifinanziamento Fondi emergenza spettacolo ex artt. 89 del “Cura Italia” e 183, comma 2 del “Rilancio”** **13**
- **Art. 37 – Sostegno alle grandi imprese** **13**

I. Misure a sostegno alle imprese e all'Economia

• Art. 1, commi da 1 a 9 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

In ordine al contributo a fondo perduto – che, a scelta irrevocabile del contribuente, può acquisire anche la forma del credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia dell'Entrate – si evidenzia:

- Presupposti (commi 1, 2, 3 e 4)

- (i) è riconosciuto in favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa (ma anche arte o professione o producono reddito agrario);
- (ii) con ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) ovvero compensi (art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 23 marzo 2021;
- (iii) spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019;
- (iv) il contributo non spetta, *inter alia*, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021 e a coloro che abbiano attivato la partita IVA successivamente a tale data.

- Misura del contributo (commi 5 e 6)

- (i) l'ammontare del contributo è determinato moltiplicando il "coefficiente di ristoro" – che diminuisce al crescere delle fasce di fatturato – per la perdita di fatturato mensile media, secondo i valori indicati nella tabella che segue:

Fascia di fatturato	Coefficiente di calcolo da applicare alla perdita mensile media
fino a 100.000 euro	60%
da 100.001 euro a 400.000 euro	50%
da 400.001 euro a 1.000.000 euro	40%
da 1.000.001 euro a 5.000.000 euro	30%
da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro	20%

- (ii) l'importo del contributo non potrà essere superiore a 150.000 euro né inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per quelle giuridiche;
- (iii) per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito della perdita di fatturato sopra indicato, in questo caso ai fini della media andranno calcolati i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

- Irrilevanza del contributo ai fini fiscali (comma 7)

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

- Modalità e termini di presentazione della domanda (comma 8)

Nell'intento di procedere ad un rapido accredito, si stabilisce che i soggetti interessati – ma anche gli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 delegati al servizio del cassetto fiscale - dovranno presentare a pena di decadenza, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle

Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica (nella conferenza stampa il Presidente del Consiglio ha ipotizzato che l'avvio dovrebbe aversi intorno all'8 aprile p.v.), ulteriori indicazioni saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La Federazione darà pronta comunicazione della pubblicazione di tale provvedimento.

- Modalità di erogazione, trattamento sanzionatorio e modalità di controllo (comma 9)

La norma prevede il rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui all'art. 25, commi da 9 a 14, del D.L. n. 34/2020, c.d. "Rilancio", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, dunque:

- (i) il contributo sarà corrisposto mediante accreditamento diretto nel conto corrente bancario o postale indicato nell'istanza che dovrà esser intestato al soggetto beneficiario;
- (ii) qualora sulla base delle attività di controllo emergerà che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, oltre al recupero dello stesso, verranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs n. 471/1997 (che vanno dal 100% al 200% di quanto non dovuto), con applicazione degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 (5% annuo). A seconda dei casi può, altresì, trovare applicazione l'art. 316-ter del codice penale (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato).

• **Art. 1, comma 10 – Proroga termini per precompilata IVA**

La disposizione, in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta per gli operatori IVA e per gli intermediari nell'adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica, prevede:

- i) il rinvio alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 dell'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- ii) che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

• **Art. 1, comma 11 – Abrogazione del contributo a fondo perduto per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali**

Come si ricorderà (cfr. Circolare Fipe n. 175/2020), l'art. 1, del D.L. n. 149/2020, c.d. "Ristori-bis" (poi confluito nell'art. 1, commi 14-bis e ter del D.L. n. 137/2020, c.d. "Ristori", convertito con modificazioni, dalla L. n. 176/2020) aveva previsto un contributo a fondo perduto per l'anno 2021, *inter alia*, per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, in possesso di un determinato codice ATECO (tra cui anche i comparti della ristorazione e dell'intrattenimento), e con perdita di fatturato nel mese di aprile 2020 di almeno 1/3 rispetto al mese di aprile 2019. Il decreto legge in commento dispone l'abrogazione di tale misura (rimasta inattuata), per la quale erano stati stanziati 280 milioni di euro che verranno ora destinati al finanziamento del nuovo contributo a fondo perduto di cui sopra.

• **Art. 2 – Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici**

La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alle Regioni e alle Province autonome per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Sarà un Decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il MEF e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanentemente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome, da adottare entro il 22 aprile 2021, a ripartire le risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni appartenenti a comprensori sciistici e classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche:

- E "Comuni con vocazione montana"
- H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica".

• **Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi**

La norma prevede diversi interventi in materia fiscale:

(i) Sospensione dei termini di versamento e proroga del "rottamazione ter" e del "saldo e stralcio" (comma 1)

La disposizione interviene sull'art. 68 del D.L. n. 18/2020, c.d. "Cura Italia", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, prorogando dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e da atti di accertamento esecutivo, ingiunzioni e altri atti esecutivi emessi dagli enti locali per le entrate tributarie e patrimoniali.

Inoltre, viene prevista una nuova proroga dei termini relativi al "rottamazione ter" e del "saldo e stralcio" (come sottolineato nella circolare Fipe n. 38/2021, il MEF con [comunicato stampa](#) del 27 febbraio 2021, aveva anticipato che sarebbe stato operato un nuovo differimento). In particolare, viene chiarito che non si determini l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

(ii) Sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni (comma 2)

La norma, modificando l'art. 152 del D.L. n. 34/2020, c.d. "Rilancio", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, differisce dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021, il termine finale di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di altre indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

(iii) Annullamento e sospensione dei debiti d'importo residuo fino a 5.000 euro iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2010 (comma 4)

Come anticipato dai mezzi di comunicazione, questa disposizione prevede l'automatico annullamento di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, a condizione che il beneficiario sia persona fisica o giuridica che, rispettivamente, nell'anno d'imposta 2019 e nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, abbia percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

È invece sospesa, fino alla data che sarà individuata con Decreto del MEF (da adottare entro il 22 aprile 2021), la riscossione e i relativi termini di prescrizione di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

- **Art. 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19**

La norma, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede ulteriori disposizioni di *favor* per i contribuenti, tra le quali si segnala:

- (i) possibilità per le partite IVA che abbiano subito una riduzione del volume d'affari dell'anno 2020 superiore al 30% rispetto al dato dell'anno precedente, di accedere a una definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018 (commi da 1 a 11);
- (ii) proroga al 30 aprile 2021 della sospensione della procedura di compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall'articolo 145 del D.L. n. 34/2020, c.d. "Rilancio", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 (comma 12, lett. a) – cfr. [Quadro sinottico Fipe](#) aggiornato al 22.02.2021);
- (iii) proroga al 31 gennaio 2022 della sospensione della notifica e esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, già prevista, fino al 31 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 151 del D.L. n. 34/2020, c.d. "Rilancio", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 (comma 12, lett. b) - cfr. [Quadro sinottico Fipe](#) aggiornato al 22.02.2021);
- (iv) differimento di un anno della decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dall'Agenzia delle Entrate dall'articolo 15, comma 7, del D.Lgs n. 14/2019, c.d. "Codice della crisi d'impresa", con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, differita al 1° settembre 2021 dall'art. 5 del D.L. n. 23/2020, c.d. "Liquidità", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020 (comma 14);
- (v) proroga dal 16 febbraio al 16 maggio di ciascun anno del termine per il versamento dell'imposta sui servizi digitali di cui all'art. 1, comma 42, della L. n. 145/2018, e dal 31 marzo al 30 giugno di ciascun anno per la presentazione della relativa dichiarazione annuale (comma 15);
- (vi) con riferimento alla dichiarazione precompilata, proroga al 31 marzo 2021 dei termini relativi:
 - a) all'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche e alla scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;
 - b) alla consegna agli interessati, da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche;
 - c) alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.

Viene invece differito al 10 maggio 2021 il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

- **Art. 6 commi da 1 a 4 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche**

Alla stregua di quanto era stato disposto dall'art. 30 del c.d. Rilancio, la disposizione in oggetto prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) debba disporre, con propri provvedimenti, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come (i) "trasporto e gestione del contatore" e (ii) "oneri generali di sistema", rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

Per l'attuazione di tale disposizione viene autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021, prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse (pari a 180 milioni di euro) originariamente stanziato per la

disposizione di cui all'art. 8-ter del "Ristori", che pure aveva disposto una riduzione degli oneri delle bollette elettriche per l'anno in corso e che viene espressamente abrogata con la norma in commento.

- **Art. 6 commi da 5 a 7 – Riduzione della tariffa del Canone speciale RAI**

La disposizione, accogliendo parzialmente una specifica istanza della Federazione, prevede per l'anno 2021, una riduzione pari al 30% del canone speciale Rai (di cui al Regio Decreto n. 246/1938), in favore, tra l'altro, delle strutture "di somministrazione e consumo e di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico".

È bene sottolineare che, in favore dei soggetti interessati che abbiano già provveduto al pagamento del canone anteriormente al 23 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate riconoscerà un credito d'imposta pari al 30% della somma eventualmente versata; a tal fine è assegnata alla contabilità speciale n. 1178 la somma di 25 milioni di euro.

La Federazione ha già avviato le opportune interlocuzioni istituzionali, affinché, in sede di conversione in legge, l'intervento possa essere ulteriormente ampliato.

II. Misure in favore dei lavoratori

- **Art. 8 Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale**

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in commento, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Le domande di accesso ai trattamenti sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in commento se tale ultima data è posteriore alla fine del mese successivo rispetto a quello di fruizione dell'integrazione salariale.

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».

Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali i trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, sia con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Fino al 30 giugno 2021:

resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223

restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto

resta precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa:

resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223

restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

resta precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Le sospensioni e le preclusioni citate non si applicano:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione;
- nel caso di esercizio provvisorio per uno specifico ramo dell'azienda, per i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

- **Art. 9 - Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale.**

Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 80 milioni di euro per l'anno 2022.

- **Art. 10 – Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport**

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai seguenti lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente in commento;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in commento. Inoltre, questi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto in commento, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

• **Art. 15 - Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità**

Fino al 30 giugno 2021 laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è

prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

Fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° marzo 2021.

- **Art. 16 - Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpi**

Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non trova applicazione (trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione).

- **Art. 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine**

Ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Tali disposizioni hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del decreto in commento e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

III. Enti territoriali e altre disposizioni urgenti

- **Art. 26 – Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica**

La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, ivi comprese espressamente:

- a) le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici;
- b) le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Il riparto tra le Regioni e le Province autonome sarà effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di autoordinamento, con DPCM, su proposta del MEF, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento.

Considerato il diretto coinvolgimento delle istituzioni regionali nelle fasi di stesura del Provvedimento di riparto e di erogazione delle risorse, è importante che le Associazioni e i Sindacati in indirizzo presidino attentamente il tema, anche avviando un interlocuzione con i Governatori, al fine di perorare gli interessi delle imprese rappresentate.

• **Art. 27 – Contributo in favore delle Regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni**

La disposizione, operando in modifica dell'art. 32-*quater* del D.L. n. 137/2020, c.d. "Ristori", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176/2020, conferma la previsione di un contributo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2021 in favore delle Regioni a statuto ordinario, destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19. Il Provvedimento, recependo una specifica richiesta degli enti regionali (cfr. relazione illustrativa), provvede a ripartire le risorse alle Regioni secondo i valori riportati nella tabella che segue:

REGIONE	PERCENTUALE DI RIPARTO	RIPARTO CONTRIBUTO 2021
Abruzzo	3,16%	3.000.000
Basilicata	2,50%	2.750.000
Calabria	4,46%	4.900.000
Campania	10,54%	11.600.000
Emilia-Romagna	8,51%	9.350.000
Lazio	11,70%	12.850.000
Liguria	3,10%	3.400.000
Lombardia	17,48%	19.250.000
Marche	3,48%	3.850.000
Molise	0,96%	1.050.000
Piemonte	8,23%	9.050.000
Puglia	8,15%	8.950.000
Toscana	7,82%	8.600.000
Umbria	1,96%	2.150.000
Veneto	7,95%	8.750.000
TOTALE	100,00%	110.000.000

• **Art. 30 comma 1 – Proroga dell'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e altre agevolazioni per i dehors**

In parziale accoglimento di altra richiesta della Federazione, la norma in oggetto prevede, in favore delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico:

- (i) la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell'esenzione dal versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che a partire dal 1° gennaio 2021 sostituisce alcuni tributi locali, tra cui la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**TOSAP**) e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**COSAP**);
- (ii) la proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 delle ulteriori misure di agevolazione per i dehors già previste, da ultimo, con il provvedimento "ristori". In particolare:
- è prevista una procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo;
 - al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché

funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali) e 146 (relativo all'autorizzazione paesaggistica) del D. Lgs. n. 42/2004 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001.

• **Art. 30 comma 5 – Disposizioni sulla TARI**

La disposizione prevede, per il solo 2021, che i Comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021.

Viene previsto, inoltre, che la scelta delle utenze non domestiche di conferire la gestione dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs n. 116/2020, debba essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno. Si ricorda che ai sensi della norma citata, tali utenze possono essere escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti al di fuori del servizio pubblico.

Si coglie l'occasione per comunicare che l'ARERA ha aperto una consultazione riguardante i *“primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*. In estrema sintesi, la finalità dell'intervento è quella di definire, nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani, un quadro di regole certo e stabile che dovrà essere applicato in modo uniforme e omogeneo da tutti i gestori del servizio, migliorandone nel contempo le prestazioni. La Federazione, di concerto con la Confederazione, sta presidiando il tema in oggetto con l'obiettivo di perorare gli interessi delle imprese rappresentate.

• **Art. 36 – Rifinanziamento Fondi emergenza spettacolo ex artt. 89 del “Cura Italia” e 183, comma 2 del “Rilancio”**

La disposizione in commento prevede il rifinanziamento:

- del fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all'art. 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (cfr. [Quadro sinottico Fipe](#) aggiornato al 22.02.2021), a cui vengono attribuiti ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2021;
- del fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020, c.d. “Rilancio”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 (cfr. [Quadro sinottico Fipe](#) aggiornato al 22.02.2021), per il quale vengono stanziati ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2021.

In attesa che vengano emanate le relative disposizioni attuative, è ragionevole ritenere che tra i potenziali beneficiari dei contributi che saranno erogati sulla base dei predetti fondi potranno figurare anche i proprietari o gestori di spazi adibiti alla musica dal vivo.

• **Art. 37 – Sostegno alle grandi imprese**

La disposizione istituisce presso il MISE, un Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di 200 milioni di euro, finalizzata a fornire un sostegno alle grandi imprese (vale a dire le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro) che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria (come espressamente definita dal comma 3) a causa della crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica.

La norma si propone di integrare l'attuale disciplina di aiuti incentrata sui tradizionali strumenti di accesso al credito assistito da garanzie pubbliche con la previsione di una ulteriore modalità operativa, costituita dalla diretta concessione di prestiti:

- da restituire nel termine massimo di 5 anni;

- nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia (comunicazione Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione in scadenza.

I criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso all'intervento saranno stabilite con Decreto del MISE, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento.